



**GIUNTA COMUNALE**  
**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 29/05/15**

**DELIBERAZIONE N. 2015/G/00205 (PROPOSTA N. 2015/00288)**

**Oggetto: Approvazione schema di protocollo di intesa per la costituzione di una rete per l'accoglienza, l'ascolto, la riparazione del danno e la prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria delle vittime di reato.**

La seduta ha luogo nell'anno duemilaquindici il giorno 29 del mese di maggio alle ore 10.20 nella sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.

**Presiede:** Il Sindaco - Dario NARDELLA

**Assiste:** Il Vice Segretario Generale Vicario - Patrizia DE ROSA

Al momento dell'adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Dario NARDELLA	Sindaco
Cristina GIACHI	Vice Sindaco
Elisabetta MEUCCI	Assessore
Stefano GIORGETTI	Assessore
Giovanni BETTARINI	Assessore
Nicoletta MANTOVANI	Assessore
Alessia BETTINI	Assessore
Lorenzo PERRA	Assessore
Sara FUNARO	Assessore
Federico GIANASSI	Assessore
Andrea VANNUCCI	Assessore

**LA GIUNTA**

**PREMESSO CHE**

- Il Comune di Firenze, secondo l'art.12 del proprio Statuto, pone al centro della sua azione amministrativa, il riconoscimento e la tutela della persona umana anche attraverso lo sviluppo di un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie più deboli ed emarginate;
- La Direttiva 2012/29/UE istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (Direttiva che sostituisce la Decisione quadro 2001/220/GAI) in osservanza dell'art. 27 secondo cui gli Stati membri sono tenuti ad adottare *"le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie(...) entro il 16 novembre 2015"*;
- secondo l'art. 8 della Direttiva sopracitata gli Stati membri devono assicurare alla vittima, in funzione delle sue esigenze, l'accesso a *"specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale"*;
- l'art. 4 della legge regionale Toscana 16 agosto 2001, n. 38 prevede che gli interventi di assistenza alle vittime dei reati siano promossi, progettati e realizzati dagli enti locali mediante l'attuazione di servizi che consentano, tra l'altro, *"informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento"*, .... *"assistenza psicologica, cura e aiuto alle vittime con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti con handicap, ai minori di età e alle vittime di violenze e reati gravi, di violenze e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale..."* nonché *"assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento al ripristino della sicurezza dei beni danneggiati in conseguenza del reato subito, all'accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito e alla collaborazione per lo svolgimento delle connesse attività amministrative"*;
- sul territorio del Comune di Firenze sono presenti servizi pubblici e/o privati per l'assistenza a minori o a donne vittime di reato ma mancano servizi - anche di semplice orientamento - a favore di altri soggetti offesi da comportamenti delittuosi e, in particolare, da condotte violente e da atti di terrorismo;
- il rispetto della Direttiva 2012/29/UE impone, pertanto, a cura delle amministrazioni competenti - in collaborazione con le forze dell'ordine e con l'autorità giudiziaria - l'adozione di misure che permettano, a seguito di una denuncia penale, l'informazione, l'accompagnamento e l'indirizzamento delle vittime *"verso gli specifici servizi di assistenza"*

**VALUTATO** necessario, ai fini dell'attuazione della Direttiva 2012/29/UE, promuovere una cooperazione istituzionale fra l'amministrazione comunale, il Tribunale di Firenze, la Procura della Repubblica di Firenze e la ASL 10 di Firenze anche avvalendosi dell'opera dell'Associazione Aleteia - con sede in Firenze, Viale Milton 73 (un'associazione di promozione sociale, iscritta al n. 506 del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, sez. prov. Firenze) che si pone lo scopo statutario di *"realizzare progetti di solidarietà e sviluppo sociale"* anche mediante *"interventi nel campo dell'inclusione sociale, della giustizia riparativa, della mediazione"*;

**RITENUTO** pertanto opportuno approvare il Protocollo d'Intesa in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato- allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto - tra l'Amministrazione Comunale, il Tribunale di Firenze, la Procura della Repubblica di Firenze, e l'Associazione Aleteia Studi e ricerca giustizia riparativa e mediazione;

**PRESO ATTO** che tale accordo rimane in vigore per due anni, rinnovabili attraverso la manifestazione di reciproco atto di volontà;

**DATO ATTO** che dal presente atto non derivano oneri diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**PRESO ATTO** del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. n.49 del D.lgs. 267/2000;

**RITENUTO** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

**VISTO** lo Statuto del Comune di Firenze approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.1206 del 13/11/2000 e successive modificazioni

## DELIBERA

- 1) Di approvare la bozza di Protocollo d'Intesa in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato - allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto - tra l'amministrazione comunale, il Tribunale di Firenze, la Procura della Repubblica di Firenze, e l'Associazione Aleteia Studi e ricerca giustizia riparativa e mediazione.
- 2) Di demandare all'Assessore al Welfare e sanità, Accoglienza e integrazione, Pari opportunità, Casa - Sara Funaro - la sottoscrizione del Protocollo approvato con il presente provvedimento.
- 3) Di dare atto che dal presente atto non derivano oneri diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- 4) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATI INTEGRANTI

- SCHEMA PROTOCOLLO

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 22/05/2015

Il Dirigente/Direttore  
Vincenzo Augusto Cavalleri

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO

favorevoli	11:
contrari	0:
astenuti	0:

non votanti 0:

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL PROVVEDIMENTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
VICARIO  
Patrizia De Rosa

IL PRESIDENTE  
Dario Nardella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

## PROTOCOLLO D'INTESA

PER

LA COSTITUZIONE DI UNA RETE PER L'ACCOGLIENZA, L'ASCOLTO, LA RIPARAZIONE DEL DANNO E LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA DELLE VITTIME DI REATO

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno 2015, tra i sottoscrittori

TRIBUNALE DI FIRENZE

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE

COMUNE DI FIRENZE

ASSOCIAZIONE ALETEIA - STUDI E RICERCHE GIUSTIZIA RIPARATIVA E  
MEDIAZIONE

### PREMESSO CHE

- le parti intendono dare attuazione alla Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (Direttiva che sostituisce la Decisione quadro 2001/220/GAI) in osservanza dell'art. 27 secondo cui gli Stati membri sono tenuti ad adottare *"le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie(...) entro il 16 novembre 2015"*;
- secondo l'art. 8 della Direttiva 2012/29/UE gli Stati membri devono assicurare alla vittima, in funzione delle sue esigenze, l'accesso a *"specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale"*;
- l'art. 4 della legge regionale Toscana 16 agosto 2001, n. 38 prevede che gli interventi di assistenza alle vittime dei reati siano promossi, progettati e realizzati dagli enti locali mediante l'attuazione di servizi che consentano, tra l'altro, *"informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento"*, .... *"assistenza psicologica, cura e aiuto alle vittime con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti con handicap, ai minori di età e alle vittime di violenze e reati gravi, di violenze e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale..."* nonché

*“assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento al ripristino della sicurezza dei beni danneggiati in conseguenza del reato subito, all’accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito e alla collaborazione per lo svolgimento delle connesse attività amministrative”;*

- secondo la X Relazione generale sullo stato della sicurezza in Toscana e sull’attuazione della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 i finanziamenti regionali delle politiche di sicurezza locale sono stati destinati, nel decennio 2001-2010, solo nella misura del 3% per l’assistenza e l’aiuto alle vittime di reati (contro il 30% per il potenziamento della polizia municipale e il 25% per il rafforzamento della vigilanza) con un’ulteriore flessione al 2% nel 2010;

- sul territorio del Comune di Firenze sono presenti servizi pubblici e/o privati per l’assistenza a minori o a donne vittime di reato ma mancano servizi - anche di semplice orientamento - a favore di altri soggetti offesi da comportamenti delittuosi e, in particolare, da condotte violente e da atti di terrorismo. E’ ad essi che questo Protocollo intende rivolgere l’attenzione;

- in linea con le indicazioni della Direttiva le parti intendono, nei limiti in cui lo consentiranno le risorse personali ed economiche, assicurare assistenza anche ai famigliari delle vittime di reato;

- il rispetto della Direttiva 2012/29/UE impone, pertanto, a cura delle amministrazioni competenti - in collaborazione con le forze dell’ordine e con l’autorità giudiziaria - l’adozione di misure che permettano, a seguito di una denuncia penale, l’informazione, l’accompagnamento e l’indirizzamento delle vittime *“verso gli specifici servizi di assistenza”*;

- le parti fanno proprio il *considerando 9* della Direttiva secondo cui *“un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute”*;

- i servizi a favore delle vittime in osservanza di questo Protocollo sono resi nel rigoroso

rispetto dei diritti della persona indagata, imputata o condannata per il reato dal quale la vittima ha dichiarato di essere stata offesa (*considerando 12*);

- nell'ambito della collaborazione tra le parti del presente Protocollo l'autorità giudiziaria cura l'informazione specifica alle vittime dei reati sulla scarcerazione o evasione dell'accusato o del condannato nei casi in cui possa sussistere un pericolo o un rischio concreto di danno per le vittime salvo che tale comunicazione comporti un rischio concreto per l'accusato o condannato;

- l'autorità giudiziaria s'impegna a garantire l'applicazione delle misure previste dalla legge per proteggere la sicurezza e la dignità delle vittime e dei loro familiari dai rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, da intimidazione e da ritorsioni;

- l'autorità giudiziaria si avvarrà degli operatori incaricati per il servizio di accompagnamento e orientamento delle vittime di reato per la valutazione dei rischi di vittimizzazione secondaria in occasione della testimonianza che la persona offesa è chiamata a rendere nel corso del pubblico dibattimento per l'adozione delle più opportune misure per evitare sofferenza alla vittima (assistenza psicologica, paravento, videoconferenza): tale valutazione dovrà essere fatta al più presto;

- alle vittime di reato devono essere garantiti servizi di giustizia riparativa e, in particolare, la possibilità di usufruire della mediazione vittima-autore del reato soprattutto nel corso della sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato ai sensi degli artt. 168 bis c.p. e 464 c.p.p. In tal senso si da atto che è operativo dal 2014 il Protocollo di Intesa tra Regione Toscana e Ministero della Giustizia, Anci Toscana, UPI Toscana, UNCEM Toscana, Tribunale di Sorveglianza di Firenze, Tribunale per i Minorenni di Firenze e Tribunale per i Minorenni di Genova, al cui art. 8 si legge che "*le parti, in sintonia con le partnership già in corso per lo sviluppo dei Centri di Giustizia Riparativa e di ascolto per le vittime di reato, si impegnano a favorire l'istituzione di uffici di giustizia Riparativa e mediazione penale, non settoriali, che facilitino l'attuazione di azioni riparatorie significative e di percorsi di mediazione tra vittime e reo*";

- le parti si impegnano a garantire agli operatori chiamati a offrire i servizi di informazione, accompagnamento e orientamento per le vittime di reato e a tutti gli operatori chiamati ad interagire con tali servizi (magistrati, avvocati, forze dell'ordine, servizi sociali e specialistici) adeguata e diffusa formazione in accordo con le strutture

deputate alla formazione per ciascun comparto professionale;

- le parti si impegnano a realizzare un'accurata verifica e valutazione dell'impatto delle misure di assistenza e di protezione delle vittime di reato mediante l'istituzione di un centro di ricerca e raccolta dati curato dall'Associazione Aleteia-Studi e ricerca giustizia riparativa e mediazione: i dati raccolti con un opportuno *report* a cadenza annuale verranno trasmessi al Ministero della Giustizia per l'inoltro alla Commissione europea ai sensi dell'art. 28 della Direttiva;

- le parti intendono avvalersi dell'opera dell'Associazione Aleteia -Studi e ricerca giustizia riparativa e mediazione con sede in Firenze, Viale Milton 73 (un'associazione di promozione sociale, iscritta al n. 506 del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, sez. prov. Firenze) che si pone lo scopo statutario di "*realizzare progetti di solidarietà e sviluppo sociale*" anche mediante "*interventi nel campo dell'inclusione sociale, della giustizia riparativa, della mediazione*" (Art. 3 dello Statuto dell'Associazione) per costituire il primo nucleo di operatori adeguatamente formati per assicurare il servizio oggetto del presente protocollo.

## TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo.

### ART. 2 Oggetto

Il presente protocollo costituisce attuazione della Direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

### ART. 3 Finalità

Il presente Protocollo intende promuovere un intervento sistemico tramite la costituzione di una rete di presidi e di iniziative di aiuto alle vittime, ad esclusione dei minori tutelati da servizi ed iniziative a loro dedicati, per garantirne:

- a) l'accoglienza e l'ascolto;
- b) l'accompagnamento e l'orientamento verso servizi specialistici: assistenza psicologica e sociale, consulenza legale, cura e prevenzione dei disturbi post-traumatici;



- c) valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria;
- d) interventi finalizzati alla riduzione dei conflitti;
- e) misure di protezione.

Gli interventi sopra descritti saranno effettuati a cura degli enti firmatari a seconda della loro specifica competenza e in conformità della normativa che ne disciplina l'azione a tutela delle vittime di reato.

#### ART. 4 Costituzione Cabina di regia

E' costituita una Cabina di regia composta dai rappresentanti dei soggetti firmatari.

Alla Cabina di regia sono affidati i seguenti compiti:

- a) predisporre - anche con l'assistenza di personale esperto - un progetto finalizzato alla realizzazione di una rete per l'accoglienza, l'ascolto, l'orientamento, la riparazione del danno e la prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria delle vittime di reato;
- b) supervisionare l'attuazione e l'andamento del progetto;
- c) organizzare l'attività di informazione e formazione degli operatori in collaborazione con le strutture preposte alla formazione nei comparti professionali interessati al progetto;
- d) partecipare agli incontri istituzionali per lo sviluppo e la stabilizzazione della rete;
- e) predisporre annualmente un *report* contenente la valutazione dell'impatto dei servizi di assistenza alle vittime di reato da inviare alla Commissione europea per il tramite del Ministero della Giustizia.

#### ART. 5 Rete per l'accoglienza, l'ascolto, l'orientamento, la riparazione del danno e la prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria delle vittime di reato

Il Progetto che sarà predisposto dalla Cabina di regia dovrà prevedere l'istituzione di una rete per l'accoglienza, l'ascolto, l'orientamento, la riparazione del danno e la prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria delle vittime di reato.

All'interno della rete le finalità descritte all'art. 3 sono perseguite da ciascun soggetto componente la Rete, secondo le sue competenze e nel rispetto del massimo spirito di collaborazione:

- L'Associazione Aleteia - anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati -

garantisce le attività di informazione, accompagnamento e orientamento, consulenza legale, assistenza psicologico/psichiatrica e sociale, nonché di valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria e di riduzione dei conflitti, attraverso la costituzione di un Centro specifico;

- L'Autorità giudiziaria garantisce l'adozione di adeguate misure di protezione delle vittime di reato;

- Il Comune garantisce prestazioni sociali nell'ambito delle proprie competenze e tenendo conto della normativa nazionale, regionale e dei regolamenti specifici dell'Amministrazione Comunale.

La consulenza legale verrà assicurata anche in base ad intese con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.

#### ART. 6 Formazione

L'attività di informazione e formazione rivolta agli operatori sarà garantita d'intesa e in collaborazione con la Rete Dafne di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto

Tribunale Di Firenze

*Antonio Beni*

Procura della Repubblica di Firenze

*M. Cecchi*

Comune di Firenze

*Antonio Beni*

Associazione Aleteia



*Antonio Beni*

ASSOCIAZIONE ALETEIA  
VIA MILTON, 73  
50129 FIRENZE  
C.F. 94182120488